

2252

N. R.G. 844/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione terza Civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mauro BELLANO	Presidente
Dott. ssa Antonella ZAMPOLLI	Consigliere
Dott. Giuseppe DE ROSA	Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa in appello con citazione depositata il 10/04/2008

da:

**AGENZIA DELLE ENTRATE** in persona del Direttore Generale pro tempore (C.F.: 06363391001)

col patrocinio e proc. dom. in Venezia dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

per mandato ex lege

appellante

contro:

-----  
**S.P.A.)** in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.

**08537250154)**

col proc. dom. in Venezia

SENT. N. ....	2252/13
DEP. MINUTA .....	4.5.13
N. ....	844/2008.RG
DEP. IL. ....	2 OTT. 2013
N. ....	3388
N. ....	2018
OGGETTO: .....	CESSIONE
.....	DEL CREDITO

e col patrocinio degli Avv.ti Massimo Lupi e Francesca Ferrario del foro di Milano

per mandato a margine dell'atto di comparso di costituzione

appellata

**Oggetto:** riforma della sentenza 436/2008 del Tribunale di Venezia

**In punto:** Cessione dei crediti

Causa trattata all'udienza del 04/03/2013

**CONCLUSIONI:**

**Il Procuratore dell'Appellante ha così concluso:** Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'ordinanza depositata in data 9 marzo 2006, del Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa M. A. Maiolino e della sentenza n. 436/2008, del Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa M. A. Maiolino, resa *inter partes* in data 01.10.2007, depositata il 19.02.2008, ed in accoglimento del presente appello;

*in limine litis:* sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per le ragioni indicate nell'istanza ex art. 283 c.p.c. o, in subordine, imporre idonea cauzione;

*in via pregiudiziale:* dichiararsi carente l'integrazione del contraddittorio e disporsi la rimessione della causa innanzi al giudice di primo grado;

*in via preliminare assorbente:* dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario;

*nel merito in subordine:* rigettare ogni domanda avversaria giacchè infondata, per le ragioni sopra esposte;

spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio interamente rufusi.

**Il Procuratore dell'Appellata ha così concluso:**

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:

In via pregiudiziale: Respingere l'eccezione di carenza di giurisdizione, in quanto infondata.

Respingere la richiesta di chiamata in causa del terzo in quanto tardiva e comunque infondata.

Nel merito: Respingere integralmente l'atto di appello, in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.

In via subordinata, occorrendo, così giudicare:

- accertare e dichiarare che la cessione del credito per eccedenza di Imposta sul Valore Aggiunto relativa al terzo trimestre del 2001 stipulata tra ..... e F ..... S.p.A. in data 28 gennaio 2002, notificata alla Agenzia delle Entrate in data 21 febbraio 2002, è valida ed efficace anche nei confronti del debitore ceduto appellante incidentale sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., e per l'effetto
- condannare l'Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arzignano, a pagare nei confronti di ..... importo di Euro 349.313,37, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale dal 4 ottobre 2001 al saldo

In via istruttoria: Si chiede, in caso di contestazione ed ove l'Ecc.ma Corte Adita lo ritenesse opportuno, di poter provare per testi, con riserva di indicare successivamente i nomi, i fatti circostanziali nella narrativa di cui appellante incidentale punti 1-21 della comparsa di costituzione.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

*Svolgimento del processo*

Con atto di citazione notificato il 13.6.2005

premessi che S.p.a. il 5.10.2001 le aveva ceduto un credito pari ad euro 349.313,37 nei confronti del Ministero delle Finanze, che si trattava di credito maturato per eccedenze IVA relative al terzo trimestre 2001, che la domanda di rimborso era stata presentata all'Ufficio IVA di Vicenza il 4.10.2001, che la cessione era stata perfezionata con atto notarile 28.1.2002, notificato al Ministero delle Finanze il 19.2.2002, che aveva versato il prezzo concordato a Fonderia Montorso S.p.a., che l'Amministrazione il 1.5.2002 aveva comunicato di avere effettuato il pagamento direttamente al cedente, che era stato denunciato l'erroneo pagamento senza alcun affetto, citata l'Agenzia delle Entrate, chiedeva che, atteso l'erroneo pagamento, la stessa fosse condannata a pagare la somma dovuta di euro 349.313,37.

Ritualmente citata si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, chiedendo l'estensione del contraddittorio a S.p.a e, nel merito, affermando che la domanda era infondata.

Con sentenza n. 436/2008 del 1.10.2007 il Tribunale di Venezia, respinta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere competente a decidere il caso la Commissione Tributaria Provinciale, posto che il contenzioso non investiva il rapporto tributario, ma solo il problema della cedibilità del credito, respinta la richiesta di chiamata del terzo, rilevato che la difesa della convenuta, secondo cui il credito trimestrale IVA non è cedibile in quanto strettamente personale, non

aveva alcun sostegno normativo, che la dichiarazione IVA è annuale e solo il rimborso varia, accoglieva la domanda e compensava le spese.

Con atto di citazione 6.3.2008 l'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.

Lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ommesso l'integrazione del contraddittorio nei confronti di \_\_\_\_\_ p.a. Si trattava di integrazione necessaria del contraddittorio, in quanto la questione in discussione riguardava la cessione di un credito verso la P.A..

Lamentava il difetto di giurisdizione già eccepito e non considerato per le ragioni già evidenziate, anche perchè la giurisdizione tributaria rimaneva competente per ogni questione riguardasse il diritto soggettivo al rimborso di un tributo.

Nel merito, rilevava che vi era normativa specifica in tema di cessione crediti IVA, ex art. 5, comma IV, ter, d.l. n. 70 del 14.3.1998, che non lo consentiva per i crediti IVA trimestrali. Non solo, ma ex art. 38 bis, comma II, d.p.r. n. 633/72, il rimborso di crediti IVA trimestrali aveva particolare disciplina. In sintesi, perciò, la cessione del credito IVA sarebbe possibile solo a rapporto tributario esaurito, quindi per i crediti annuali.

Ritualmente citata si costituiva \_\_\_\_\_ contestando le affermazioni dell'appellante e, in particolare, rilevando come la giurisprudenza del Supremo Collegio avesse sempre respinto la questione di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, come la richiesta di integrazione del contraddittorio fosse infondata in quanto la richiesta era stata formulata tardivamente, cioè oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., che in ogni caso non vi erano ragioni per estendere il contraddittorio al



terzo, che il divieto di cessione non poteva essere fatto risalire alla formulazione dell'art. 5, comma IV ter, del d.l. 14.3.1988 n. 70, che le circolari amministrative in materia non avevano certo valore, chiedeva che la sentenza venisse confermata.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 4.3.2013

#### *Motivi della decisione*

L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'adito Giudice è palesemente infondata, posto che la questione dedotta in giudizio non attiene all'esistenza del rapporto tributario, ma solo al profilo civilistico della cessione. Infatti, come notoriamente e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza *"...la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia esplicitamente od implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito (in forza di atto debitamente notificato all'ufficio), considerando che tale cessione importa il subingresso di quel terzo nella posizione del contribuente, e tenendo altresì conto della attitudine della controversia a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio del contribuente"* (cfr. Cass., sez. un., 19.3.1990 n. 2281; Cass., sez. un. 4.6.2002 n. 8090; Cass., ord. sez. un., 19.11.2007 n. 23835; Cass., sez. un., 17.4.2009 n. 9142).

Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio.



In primo luogo vale ricordare che la richiesta veniva tardivamente formulata ex art. 167 c.p.c. ed in secondo luogo che, reiterata nella forma della richiesta ex art. 107 c.p.c., ne difettavano i presupposti.

E' noto infatti che la chiamata del terzo per ordine del Giudice, possibile, ex artt. 270 e 271 c.p.c., in ogni momento del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 22.6.1995 n. 7083; Cass. 5.9.2008 n. 22419 in tema di insindacabilità del relativo potere da parte del Giudice d'Appello), richiede una valutazione positiva sull'opportunità di estendere il contraddittorio ad un soggetto terzo cui si ritenga comune la lite, sempre che non vi sia un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e sempre che la chiamata non serva a superare le decadenze imputate alle parti (cfr., fra le tante, Cass. 19.1.2004 n. 707 secondo cui "*...l'intervento "iussu iudicis", rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, ne', in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo*")

Sul punto appare concorde anche la visione dottrinale, la cui ricostruzione della fattispecie privilegia esemplificativamente le figure sintomatiche di



riferimento ricordando, ad esempio il caso della connessione per identità degli elementi oggettivi del *petitum* o per alternatività (contestazione della titolarità passiva del rapporto, stante il rischio che a seguito della trattazione separata delle controversie l'attore risulti soccombente nei confronti del primo e del secondo convenuto, sia in ipotesi di contestazione della titolarità attiva del rapporto, stante il rischio opposto di una doppia soccombenza del convenuto). Oppure la connessione per pregiudizialità, perchè al rapporto dedotto in giudizio è pregiudiziale altro rapporto di cui è titolare il terzo (ad esempio il caso in cui il creditore agisce contro il fideiussore in quanto al rapporto creditore/fideiussore è pregiudiziale il rapporto creditore/debitore principale) o perché il terzo è titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quello oggetto del processo originario, oppure ancora perchè si ravvisa dal contraddittorio la possibilità che il terzo estraneo venga ad essere coinvolto dagli effetti riflessi del giudicato *inter alios* in seguito ai comportamenti maliziosi dei litiganti.

E' pacifico nell'opinione, anche dottrinarica, che la chiamata del terzo amplia il limite soggettivo del giudizio, senza che ciò determini l'estensione automatica delle domande formulate, essendo necessaria la formulazione di una specifica domanda.

Tutto questo per rilevare che come correttamente affermato dal Tribunale non è stata formulata alcuna domanda nei confronti del terzo (Fallimento .....), né è stata indicata la ragione per cui la richiesta di accertamento della validità della cessione del credito IVA infrannuale abbia la necessità di essere esaminata nel contraddittorio (anche) con il debitore ceduto.





Ragione che non viene evocata nemmeno sotto il profilo della previsione di cui all'art. 102 del codice di rito.

Non ignora questa Corte che il giudice di legittimità, al cui insegnamento si ritiene di dovere aderire, con diffusa motivazione (cfr. Cass. 21.10.2009 n. 22278) ha precisato che, nell'ipotesi di cessione del credito, sussiste il litisconsorzio necessario con il cedente se il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento *"del modo di essere della titolarità attiva del rapporto"*. In tal caso, peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale. Ugualmente *"...nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito"* (cfr. Cass. n. 2.2.2001 n. 1510 e Cass. n. 1145 del 1980, secondo cui *"il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi"*).

Diversamente, (cfr. Cass. n. 18.7.2006 n. 16383) *"per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente"*.

In sintesi, quindi, non vi è spazio nemmeno per un ampliamento del perimetro soggettivo del giudizio attraverso le forme del litisconsorzio necessario, poichè manca sia una domanda riconvenzionale sia una



diversa richiesta, comunque volta ad accertare "il modo di essere della titolarità attiva del rapporto" o la validità della cessione sotto il profilo della regolare sostituzione del creditore (pronuncia sulla titolarità del credito). L'amministrazione si limita, con l'atto di impugnazione, ad affermare che il credito non è cedibile ex art. 1260 cc. e conclude per il rigetto della domanda, omettendo di formulare la sua opposizione anche solo in via di eccezione (riconvenzionale), ovvero allegando un fatto estintivo o impeditivo del diritto fatto valere idoneo ad ampliare l'oggetto del giudizio ed a prospettare, nell'efficacia del giudicato, la partecipazione necessaria del cedente.

Ciò premesso, nel merito l'Agenzia delle Entrate sostiene che il credito IVA derivante da dichiarazione infrannuale non è cedibile, in quanto vi osterebbe una specifica norma, ovvero l'art. 5, comma IV ter, d.l. n. 70 del 1998, secondo la quale "...agli effetti dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito".

Alla luce di tale disposizione l'Amministrazione Finanziaria con diverse circolari (da ultimo 13.2.2006 n. 6/E punto 12.4) ha precisato che "...l'articolo 5, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,



*dispone che "in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio... possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate". Da tale disposto normativo si desume implicitamente che il credito relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, non essendo configurabile alcun limite alla possibilità di ripetere le somme cedute".*

Tale interpretazione non appare punto condivisibile per vari ordini di motivi.

Occorre ricordare in premessa che, a mente dell'art. 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'IVA), il contribuente, quando dalla dichiarazione annuale dell'imposta emerga un ammontare detraibile, ha diritto al rimborso come conseguenza del diritto di detrazione. In alternativa, sempre secondo il disposto dell'art. 17, comma 1, alla compensazione, cioè al computo in diminuzione del debito relativo all'imposta sulle operazioni attive.

La dottrina tributaria ha osservato che una delle differenze genetiche che distingue le imposte sul reddito dall'IVA va individuata nel cd. momento impositivo, cioè, il momento in cui l'imposta diviene esigibile a favore dell'Erario, poiché l'imposta sul reddito non è dovuta se non allo scadere del termine della dichiarazione periodica, normativamente prevista con cadenza annuale, mentre per l'IVA l'esigibilità si manifesta frazionatamente, operazione per operazione, secondo i principi di effettuazione previsti dall'art. 6 del d.p.r. n. 633/1972. Va, poi, sottolineato che il diritto di detrazione è agganciato all'esigibilità delle (singole) operazioni, sicché esso nasce se e nella misura in cui sorga



(frazionatamente) l'esigibilità dell'imposta a carico del cedente o del prestatore.

Ancora è stato osservato che la debenza frazionata dell'imposta trova ulteriore conferma nella norma comunitaria dove (cfr. art. 22, par. 4, lett. a, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE) si prevede che *"ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia gli Stati membri possono fissare periodi diversi, comunque non superiori ad un anno"*.

Se, dunque, il debito nasce in sede infrannuale e se il diritto di credito è contestuale al debito, non vi è ragione per negare la giuridica esistenza del credito maturato dal soggetto passivo nel periodo trimestrale, essendo la sua natura perfettamente identica e simmetrica rispetto al credito azionato dalla dichiarazione annuale presentata ai fini del tributo. Quindi, il concetto di credito IVA "risultante" dalla dichiarazione annuale, non va riferito soltanto alle somme chieste a rimborso con la dichiarazione stessa, ma può essere esteso agli importi richiesti a rimborso in sede trimestrale, ai sensi del secondo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, sotto la condizione che il credito, rimborsabile infrannualmente, trovi successiva conferma nella dichiarazione annuale.

Non si può negare, in effetti, che la dichiarazione annuale, in quanto rappresentazione riepilogativa delle operazioni eseguite nell'anno solare precedente, evidenzia non solo la eccedenza, appunto, in sede annuale ma, se del caso, anche le eccedenze, cioè, i crediti e, quindi, anche le somme



ammesse al rimborso infrannuale. Questa considerazione è confermata, tra l'altro, dall'art. 10 del d.l. n. 269/2003 ove, in riferimento all'attestazione del credito nei confronti dell'Erario, non si pone la condizione che esso risulti da una specifica dichiarazione annuale. Ne discende che entrambi i crediti (trimestrale e annuale) derivano da operazioni contenute nella dichiarazione annuale IVA e determinano un'eccedenza di imposta rimborsabile ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 che, in quanto tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, e non una mera aspettativa di rimborso. Il credito infrannuale chiesto a rimborso è, così, perfettamente simmetrico al credito chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale e, di conseguenza, legittimamente cedibile, sempre che siano adempiute le formalità previste dall'art. 69 del r.d. n. 2440/1923. Fin qui l'espressione dottrinale degli studi tributari non consente di ritenere condivisibile la posizione dell'Amministrazione. Ma egualmente può essere detto se l'analisi voglia essere fatta sul più stretto piano positivo.

Intanto giova ricordare che i crediti tributari sono tutti ordinariamente cedibili (cfr., ad esempio, art. 43 bis d.p.r. 602/73, in tema di cessione di crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, anche qui con garanzia del cessionario). Con il che può essere subito detto che la norma citata (art. 5, comma IV ter, d.l. n. 70 del 1998) non consente un'operazione ermeneutica come quella fatta propria dall'Amministrazione attraverso le diverse circolari, in quanto l'utilizzazione dello strumento esegetico più tradizionale (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) appare al tempo stesso eccessivamente semplicistica ed arbitraria.

Infatti, la norma del citato art. 5 non vieta la cessione dei crediti IVA infrannuali, ma stabilisce che nell'ipotesi di cessione di crediti derivanti dalla dichiarazione annuale, l'Ufficio ha facoltà di ripetere il pagamento anche dal cessionario ove questi non abbia prestato la garanzia prevista, fatte salve tutte le norme in tema di verifiche e sanzioni. Quindi, si limita semplicemente a prendere in esame uno dei possibili casi di cessione, ampliando la garanzia della P.A. rispetto al quanto previsto dal codice civile agli artt. 1266 e 1267 e consentendo all'Ufficio di agire anche verso il cessionario. Null'altro.

Ancora, la norma fa riferimento alla previsione dell'art. 38 bis d.p.r. n. 633/72 (istituzione e disciplina IVA) secondo cui il contribuente può chiedere il rimborso delle somme in eccedenza risultanti dalla dichiarazione annuale (art. 30), provvedendo ad un'opportuna garanzia tra quelle descritte nella norma stessa, ma può anche ottenere il rimborso di eccedenze maturate in relazione a periodi inferiori all'anno, sempre previa prestazione delle garanzie indicate, ove si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) o, con una particolare precisazione, c), dell'art. 30, comma III, già citato. Oppure, può anche ottenere il rimborso per eccedenze risultanti da periodi superiori all'anno senza alcuna garanzia, ove ricorrano condizioni di serietà nella gestione dell'attività economica attentamente elencate dall'art. 38 bis, comma VII, se si tratti di contribuenti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 30 più volte citato.

Ed allora non solo è possibile optare per liquidazione periodica IVA infrannuale (art. 7 d.p.r. 14.10.1999 n. 542), con maggiorazione di interessi nella misura dalla norma indicata, ma è possibile chiedere anche il rimborso delle eccedenze infrannuali (ancora art. 38 bis d.p.r. n. 602/73



e art. 1 d.p.r. 23.3.1998 n. 100), con la conseguenza che il credito maturato diviene disponibile per il contribuente con la liquidazione e contestualmente cedibile, salve le garanzie imposte dalla legge o quella generale di cui agli artt. 1266 e 1267 cc. e fatto salvo, inoltre, il potere di rettifica o accertamento dell'Ufficio o le violazioni penali commesse (ancora art. 38 bis d.p.r. 633/72).

Tutto quanto detto fin qui giova ad escludere anche l'argomento di parte appellante, secondo cui la cessione è possibile solo per i crediti a liquidazione annuale, in quanto, solo con il trascorrere dell'anno, si viene a perfezionare l'imposta, ovvero diviene certo quanto dovuto a credito o debito. Il che non è vero non solo perché, come ricordato anche dalla dottrina riportata, esiste tutto un complesso meccanismo di liquidazione rimborso per crediti infrannuali, ma poi anche perché, con il termine dell'anno d'imposta, il contribuente deve limitarsi semplicemente al conguaglio, proseguendo in continuità nel comportamento già tenuto (pagare o chiedere di essere pagato, cfr. art. 30 d.p.r. n. 633/72).

Ne viene in conclusione che la posizione dell'Amministrazione finanziaria non è condivisibile, poiché la stessa pretende, illegittimamente ed attraverso un mero atto interpretativo (circolari), di trarre un divieto di cessione da norme che non lo prevedono, ma che, anzi, nel complesso dell'ordinamento tributario appaiono esegeticamente orientate in senso contrario, verso la cessione di ogni tipo di credito. Diversamente occorrerebbe un divieto esplicito o una norma generale (entrambi mancanti) che impongano o limitino i diritti di cessione di crediti che, una volta maturati, sono nella disponibilità del creditore, fatte salve tutte le garanzie per il debitore ceduto.



La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione III<sup>a</sup> civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 1.10.2007 Tribunale di Venezia;

-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Venezia, lì 27 maggio 2013

Il Consigliere est.

dott. Giuseppe de Rosa



Il Presidente

dott. Mauro Bellano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


Carla Greco

Dep..... 2 OTT. 2013

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco



Inviare comunicazioni


In via telematica

oggi..... 2 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cancelliere

Carla Greco



Atto per il quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 Venezia, 28.10.2013